PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2006/0235(AVC)

12.1.2007

****

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che autentica l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, redatto in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena
(COM(2006)0717 – C6-0000/2007– 2006/0235(AVC))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Marie Cavada

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che autentica l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, redatto in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena
(COM(2006)0717 – C6-0000/2007 – 2006/0235(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0717)[1],

– visto il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,

– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo trattino, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo trattino, seconda frase e l'articolo 310 del trattato CE (C6-0000/2007),

– visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

[1] Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Scambio di lettere che autentica l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, redatto in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena.

Successivamente al rifiuto della Svizzera di aderire all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, è stata negoziata una serie di accordi bilaterali (i cosiddetti "accordi bilaterali I") al fine di ridurre al minimo le conseguenze negative di tale rifiuto. Tali accordi riguardano settori quali la libera circolazione delle persone, i trasporti su terra, i trasporti aerei, l'agricoltura, la ricerca e gli ostacoli tecnici al commercio e agli appalti pubblici e sono entrati in vigore il 1° giugno 2002.

L'adesione dei dieci nuovi Stati membri all'Unione europea il 1° maggio 2004 non si è tradotta nell'estensione automatica a questi ultimi di tali accordi, in particolare dell'accordo in questione sulla libera circolazione delle persone. Per fare in modo che i nuovi Stati membri possano aderire all'accordo, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione[1] essi devono concludere un protocollo di allargamento separato con la Svizzera[2]. La decisione n. 2006/245/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, approva la conclusione di tale protocollo di allargamento[3].

L'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è un accordo internazionale misto concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri in qualità di parti contraenti. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del protocollo di allargamento, le nuove versioni linguistiche[4] dell'accordo fanno ugualmente fede[5].

Poiché le nuove versioni linguistiche dell'accordo non erano disponibili per la data della firma, il 26 ottobre 2004, l'accordo concluso dai negoziatori ha permesso alle parti contraenti di procedere alla firma e all'autenticazione delle nuove versioni linguistiche dell'accordo in una fase successiva, dopo l'entrata in vigore del protocollo[6]. Tale procedura ha assunto la forma di uno scambio di lettere, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 2 del protocollo di allargamento. Lo scambio di lettere che autentica le nuove versioni linguistiche costituisce un accordo internazionale che modifica l'accordo. Detto accordo internazionale è stato concluso a

---

[1] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
[2] Si tratta del protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, GU L 89 del 28.3.2006, pag. 30.
[3] GU L 89 del 28.3.2006, pag. 28.
[4] Si tratta delle versioni in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena.
[5] GU L 89 del 28.3.2006, pag. 34. Tale disposizione è conforme al regolamento n. 1/1958 del 15 aprile 1958, GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
[6] Il protocollo del 26 ottobre 2004 (GU L 89 del 28.3.2006) è entrato in vigore il 1° aprile 2006.

norma degli articoli 310 e 300 del trattato CE, che richiedono il parere conforme del Parlamento europeo e di conseguenza lo scambio di lettere che modifica il protocollo deve seguire la stessa procedura.

La proposta della Commissione europea concernente la decisione del Consiglio relativa all'approvazione dello scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, ha quindi un carattere puramente amministrativo. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni raccomanda al Parlamento di esprimere un parere conforme.